

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TORINO
V SEZIONE CIVILE

Dott. Alberto Polotti di Zumaglia

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.ro 6032/10 del Ruolo Generale fra:

~~BOANSUS~~ Natalino residente in Grugliasco, vicolo Genova n. 8 ed elettivamente domiciliato in Torino, c. Inghilterra n. 11 presso lo studio dell'avv. Marco Sartori che lo rappresenta e difende come da delega in atti

Attore

Contro:

~~BOANSUS~~ MUTUA Assicurazioni con sede in Torino, v. Corte d'Appello n. 11 in persona del legale rappresentante pro tempore, Associazione Croce Verde con sede in Torino v. Dorè, n. 4 e ~~BOANSUS~~ Francesco residente in Torino, c. Re Umberto I n. 75

Convenuti Contumaci

E contro:

~~BOANSUS~~ Assicurazioni s.p.a. con sede in Roma, v. Po n.20, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in Torino, c. Stati Uniti n. 62 presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Ottavis che la rappresenta e difende come da delega in atti.

Sartori Marco
BOANSUS Natalino

Intervenuta Volontaria

Oggetto: Richiesta di risarcimento danni per sinistro da circolazione stradale.

P. 11250/10
Sentenza N. 22 10 10
Spediz. N. 22 10 10
Depositata il - 8 NOV 2010
Rg. N. 6032/10
Cron. N. 6032/10
Rep. N. _____

ESENTE DA IMPOSTE
DI BOLLO E DIRITTI
ART. 40 LG 374/91

06 DIC 2010

Pronotato app. II

Torino

Il Funzionario

[Handwritten signature]

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attore:

Voglia il Giudice di Pace Ill.mo, Contrariis reiectis, Salvis iuribus

In via preliminare e pregiudiziale

Per le ragioni tutte di cui in narrativa e vista la giurisprudenza di codesto ufficio, dichiarare inammissibile l'intervento di SARA Assic.ni e, per l'effetto, estrometterla dal presente giudizio espungendone gli atti tutti dal fascicolo d'ufficio, con ogni consequenziale provvedimento, ascrivendo alla stessa ogni ulteriore spesa di lite che suo intervento abbia resa necessaria. Ciò anche in virtù dell'obbligazione contrattuale che la lega al proprio assicurato.

In via istruttoria

Ammettere i sovratenorizzati capitoli di prova per interrogatorio e testi di cui in premessa ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) da intendersi preceduti dalla formula di rito "vero che"

Previa, ove del caso, idonea CTU estimativa dei danni riportati dal veicolo attoreo

Nel merito

Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. Tommaso Daniele nella causazione del sinistro e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la Reale Mutua Assic.ni in persona del legale rappresentante pro tempore, l'Associazione Croce Verde, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il sig. Daniele Tommaso in solido tra loro, al risarcimento del danno materiale, come sopra quantificato, emergente dai documenti prodotti e da produrre, o veriore accertando in corso di causa, in favore del sig Natalino Boarella

In via subordinata

Accertare e dichiarare la concorrente responsabilità del sig. Natalino Boarella e del sig. Tommaso Daniele nella causazione del sinistro e, per l'effetto, Dichiarare tenuti e condannare la Reale Mutua Assic.ni in persona del legale rappresentante pro tempore, l'Associazione Croce Verde, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il sig. Daniele Tommaso in solido tra loro, al risarcimento del danno materiale, come sopra quantificato, emergente dai documenti prodotti e da produrre, o veriore accertando in corso di causa, in favore del sig Natalino Boarella

In ogni caso

Oltre fermo tecnico da liquidarsi anche in via equitativa

Con rivalutazione monetaria ed interessi vigenti all'epoca del sinistro, dal fatto all'effettivo soddisfo.

Entro il limite di competenza del giudice adito.

Con ordinanza di pagamento immediato ex art. 186 bis c.p.c. delle somme non contestate.

Con il pieno favore delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento, con rimborso in via forfetaria del 12,5%, oltre IVA e CPA da distrarsi a favore del sottoscritto patrono antistatario, oltre alle successive occorrende.

Per l'intervenuta volontaria :

Voglia il Giudice di Pace Ill.mo

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

Previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte in atti (capitoli di prova per interrogatorio e testi e consulenza tecnica) qui da intendersi integralmente riproposte.

In via preliminare

Dichiarare la legittimità dell'intervento volontario proposto dalla Sara Assicurazioni s.p.a. e, se del caso estromettere la società Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. dal presente giudizio;

Nel merito

Respingere tutte le domande proposte dal sig. Boarella con l'atto di citazione e, per l'effetto, respingere integralmente la richiesta di risarcimento danni da quest'ultimo proposta.

Con condanna al pagamento delle spese di lite

RAGIONI DI DIRITTO E DI FATTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 17/12/2009 alla Reale Mutua Assicurazioni il 16/12/2009 alla Associazione Croce Verde ed in rinnovazione il 12/3/2010 al sig. Daniele Francesco (erroneamente indicato nel precedente atto in Daniele Tommaso come precisato dalla difesa attorea in prima udienza) il sig. Boarengo Natalino conveniva in giudizio i suddetti destinatari dell'atto chiedendo il risarcimento dei danni patiti a seguito di incidente stradale verificatosi il 2/5/2009.

Asseriva l'attore che in tale data con la sua Ssang Yong targata ~~D1554EP~~ percorreva in Torino il c. Marche in direzione di c. Francia e che all'incrocio con Strada Antica di Collegno procedeva all'attraversamento dello stesso avendo il favore della segnalazione semaforica venendo però a collisione con l'ambulanza Fiat Ducato targata ~~OP855MH~~ dell'Associazione Croce Verde condotta dal sig. Daniele Francesco che proveniva dalla predetta Strada Antica d Collegno.

Veniva precisato in tale atto che era stata formulata richiesta di risarcimento a sensi degli art. 144, 145, 148 del d.lgs. n. 209/2005 agendo quindi contro la Reale Mutua Assicurazioni assicuratrice del veicolo dalla convenuta pur avendo in precedenza provveduto a diffidare anche la Sara Assicurazioni s.p.a. che garantiva il suo veicolo ma senza aver ottenuto riscontro alcuno.

La domanda era comunque espressamente limitata al danno materiale formulandosi riserva di azione per il danno alla persona dell'attore.

All'udienza dell'8/3/2010 interveniva volontariamente la Sara Assicurazioni s.p.a. mentre nessuno compariva per i convenuti Reale Mutua ed Associazione Croce Verde ed il G.d.P., verificata la regolarità delle notifiche degli atti di citazione ad essi

indirizzati e la presenza delle altre condizioni di legge, ne dichiarava la contumacia, autorizzando la difesa attorea a rinotificare l'atto di citazione a Daniele Francesco non essendosi perfezionata la notifica dell'atto erroneamente indirizzato a Daniele Tommaso; nessuno si costituiva per il predetto Daniele Francesco alla successiva udienza del 16/7/2010 ed il G.d.P. ne dichiarava la contumacia invitando quindi, per economia processuale, le parti a precisare le conclusioni in ordine all'eccezione preliminare formulata dalla Sara Assicurazioni s.p.a. diretta a giustificare il proprio intervento in causa il cui fondamento era stato contestato dalla difesa dell'attore. Le parti precisavano quindi le conclusioni su tale questione all'udienza del 22/10/2010 e la causa veniva trattenuta a sentenza.

Prima di esaminare la legittimità dell'intervento in causa della Sara Assicurazioni s.p.a. occorre decidere in ordine alla proponibilità dell'azione qui proposta visto che comunque si tratterebbe di questione rilevabile d'ufficio.

Anzitutto occorre decidere se l'attore potesse o meno agire contro l'assicuratore del responsabile e cioè contro la convenuta Reale Mutua Assicurazioni. In punto è sufficiente rilevare che si tratta di questione ormai decisa dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (oltre alla nota sentenza n. 180/2009 si può far riferimento anche all'ordinanza n. 192 del 28/5/2010) tanto che nella sentenza n. 180/2009 si precisa chiaramente che un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 149 cod. assic. porta a ritenere che accanto alla nuova azione diretta contro il proprio assicuratore è ammessa l'esperibilità dell'azione ex art 2054 c.c. e dell'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile. In sostanza, l'azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un'alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno.

Chiarito dunque che l'attore si è avvalso di una facoltà legittima, si deve accertare se l'azione sia stata proposta con l'osservanza delle regole di cui al codice delle assicurazioni e la risposta non può che essere positiva visto che nel fascicolo di parte è presente lettera contenente tutti i requisiti di legge, (con il preciso riferimento agli artt. 145-148 cod. assic.) ricevuta dalla Reale Mutua Assicurazioni il 29/5/2009 e che l'azione giudiziale è stata proposta il 17/12/2009, quindi con l'osservanza dello spatium deliberandi.

E' appena il caso di rilevare che la predetta lettera è stata inviata anche alla Sara Assicurazioni s.p.a. e che nel corso della stessa si precisa di attribuire ad essa gli effetti di cui all'art. 149

Da tale osservazione si deve rilevare che la difesa dell'attore ha inteso mantenersi la possibilità di esercitare l'azione che più avrebbe ritenuto opportuna come di fatto poi fece.

Non resta a questo punto che decidere in ordine alla domanda di intervento volontario esplicita dalla Sara Assicurazioni s.p.a. che ha chiesto riconoscersi la

legittimità del suo intervento e nel merito contestando le domande dell'attore così assumendo, di fatto, un atteggiamento di contrasto con tali domande.

Si tratta anzitutto di vedere se un tale atteggiamento sia conforme agli obblighi che incombono sull'assicuratore in dipendenza del contratto o meglio se esso assicuratore così facendo adempia o meno a tali obblighi.

Occorre ricordare che l'art. 122 del cod. assic. precisa testualmente che i veicoli a motore "... non possono essere posti in circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2 del codice della strada."

Ed allora, per delimitare l'ambito di operatività della normativa sull'assicurazione obbligatoria, si deve far riferimento ad un'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli per cui la copertura assicurativa deve comprendere qualsiasi evento dannoso che si ricollegi alla circolazione indipendentemente dalla distinzione tra rischi addebitabili alla condotta del conducente e rischi dipendenti da particolari condizioni del veicolo visto il contenuto dell'ultimo comma dell'art. 2054 c.c.

Non è qui il caso di esaminare le varie teorie a suo tempo sorte sulla natura di tale assicurazione che di fatto è orientata ad assicurare comunque un risarcimento al danneggiato incolpevole. Ciò che si ritiene di evidenziare è che l'obbligo dell'assicuratore è pur sempre quello di intervenire, in presenza di danno provocato a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato, provvedendo al risarcimento di detto danno e non di assumere atteggiamenti che nulla hanno a che vedere con tale obbligo e tanto meno quindi di chiedere di dichiarare la reiezione della domanda che l'assicurato abbia proposto legittimamente contro l'assicuratore del responsabile del danno e contro quest'ultimo.

Si deve infatti rilevare che il riferimento dell'art. 122 all'assicurazione della responsabilità civile verso i terzi per i danni da circolazione dei veicoli comporta, per l'individuazione del contratto che si richiede, il riferimento all'art. 1917 c.c. che riguarda l'assicurazione della responsabilità civile, contratto, in forza del quale, l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi deve pagare ad un terzo (e quindi non ad agire nei suoi confronti chiedendo dichiararsi l'improponibilità dell'azione da esso proposta contro il responsabile). Tanto comporterà anche l'applicazione delle norme previste in via generale, dalla sezione relativa all'assicurazione contro i danni, il che porterà a dire che anche l'assicurato era tenuto ad osservare, per il principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti, un comportamento di collaborazione, provvedendo, ad esempio, ad una tempestiva denuncia del fatto (in forza dell'art. 1913 c.c.) per consentire all'assicuratore di assumere quelle iniziative che si rendessero necessarie nei confronti del terzo

danneggiato il cui danno esso deve risarcire. Ed in punto non si sono sollevate contestazioni.

Se, dunque, si fa riferimento agli obblighi incombenti sulle parti in forza del contratto (che non risulta contenesse una clausola che obbligasse l'assicurato a comunque adire la procedura di cui all'art. 149) già non si riesce a capire quale possa essere l'interesse che l'intervenuta intende far valere per giustificare la sua presenza in causa.

Peraltro la Sara Assicurazioni s.p.a. giustifica il suo intervento in causa a sensi dell'art. 105 c.p.c. richiamando quella giurisprudenza che ha ritenuto che per l'ammissibilità dell'intervento di un terzo in un giudizio pendente tra altre parti è sufficiente che la domanda dell'interessato presenti una connessione od un collegamento implicante l'opportunità di un simultaneus processus ritenendo comunque ammissibile il proprio intervento anche a sensi del comma 2 del predetto art. 105.

A tale impostazione si deve però opporre che se la nuova azione diretta contro il proprio assicuratore è un'alternativa alla tradizionale azione contro il responsabile del danno ed il suo assicuratore, affermare che l'assicuratore del responsabile del danno debba rinviare il danneggiato al suo assicuratore equivarrebbe a dire che l'azione contro quest'ultimo diventa obbligatoria, visto che comunque ad esso ci si dovrebbe rivolgere, dimenticando però, la presenza degli artt. 2049 e 2054 c.c. ed il chiaro insegnamento della Corte Costituzionale.

Oltre a ciò si deve poi ricordare che l'art. 149 cod. assic. prevede espressamente che nel caso di azione giudiziale contro il proprio assicuratore sia l'assicuratore del responsabile a poter intervenire in giudizio chiedendo l'estromissione dell'altro e riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Con la tesi dell'intervenuta si arriverebbe, invece, a situazione esattamente opposta a quella prevista da detta norma.

In ogni caso, si ritiene quindi che la tesi della Sara Assicurazioni s.p.a sia da respingere anche con riferimento alla fase stragiudiziale, posto che se si intende procedere con la procedura di risarcimento diretto si deve ovviamente indirizzare la propria richiesta al proprio assicuratore, mentre tanto non sarebbe necessario laddove si intenda agire con l'azione tradizionale rivolgendosi al responsabile ed al suo assicuratore. Non si ritiene, infatti, che nemmeno per tale via potrebbe venir raggiunta la prova dell'esistenza di un interesse in capo all'interveniente, non potendosi confondere i piani di intervento dei due diversi assicuratori che restano ben delimitati con la conseguenza dell'impossibilità di prevedere un intervento in causa diverso da quello previsto dall'art. 149.

Sostenere infine, come fa la difesa dell'interveniente, che la posizione dell'Ufficio sarebbe quella di ammettere comunque l'intervento come esplicito dalla Sara

Assicurazioni s.p.a. è del tutto errato e non corretto se si pensa alle innumerevoli sentenze proprio di questo ufficio (e di questo giudice) che invece si sono espresse in modo del tutto opposto. Il richiamo ad un'isolata ed unica ordinanza di segno contrario non sposta la questione tanto più se si esamina il ragionamento svolto nella stessa che in definitiva si sintetizza nella constatazione che nessun negativo riflesso potrà derivare al danneggiato anche se sarà la sua assicurazione a pagargli il dovuto; il che non pare fondato su argomenti di diritto o su precisi richiami a norme di legge ma a semplici apodittiche affermazioni certo non utilizzabili in questa sede.

Tanto precisato e decidendo con sentenza parziale diretta a risolvere solo la questione preliminare, ne consegue la reiezione della domanda di intervento volontario della Sara Assicurazioni s.p.a. ed a seguito della sua soccombenza si ravvisano giustificati motivi per la sua condanna al pagamento delle spese di lite a favore dell'attore Boarella Natalino, spese che si liquidano in euro 1.636,00 (di cui euro 1.235,00 per onorari ed euro 401,00 per diritti) oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione delle stesse a favore dell'avv. Marco Sartori che se ne è dichiarato antistatario, rimettendosi la causa in istruttoria per l'esame del merito.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino decidendo definitivamente sulla domanda di intervento volontario proposto dalla Sara Assicurazioni s.p.a. dichiara inammissibile ex art. 105 c.p.c. l'intervento in causa da essa proposto ed a seguito della sua soccombenza la condanna al pagamento delle spese di lite a favore dell'attore, Boarella Natalino che si liquidano in euro 1.636,00 (di cui euro 1.235,00 per onorari ed euro 401,00 per diritti) oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione delle stessa a favore dell'avv. Marco Sartori che se ne è dichiarato antistatario.

Con separata ordinanza rimette la causa in istruttoria per la decisione in ordine alla domanda proposta dall'attore Boarella Natalino contro la Reale Mutua Assicurazioni nonché contro l'Associazione Croce Verde e Daniele Francesco.

Torino, 6 novembre 2010.

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Alberto Polotti di Zumaglia

FMO Dr.ssa Anna
CANCELLIERE - 33

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI TORINO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA



no. 11 - 8 NOV 2010

FMO Dr.ssa Anna
CANCELLIERE - 33